APPROFONDIMENTO CIVILE

Per il Giudice di Pace di Roma le zone ZTL liberamente accessibili dalle auto ibride

Data pubblicazione: 03/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Giugno 2024. Una Toyota Plug-In Hybrid varca con disinvoltura il varco 21 della Ztl di via di San Basilio, nel cuore di Roma. Nei giorni successivi, stesso copione: via Vittorio Veneto, via Francesco Crispi, sempre nella convinzione di essere in regola. Il conducente è diretto, come ogni giorno, verso il proprio studio a Prati. Nessuna autorizzazione comunale, è vero, ma una fiducia incrollabile nella legge: quella che, all'articolo 7 del Codice della strada, parla chiaro in favore dei veicoli ibridi.

Il tempo passa e, pochi mesi dopo, arrivano le sorprese: quattro multe da 98 euro ciascuna, una per ogni accesso "proibito". Il Comune di Roma è categorico: senza permesso, anche le ibride non passano. Peccato che l'ignaro – e sventurato – automobilista fosse, in realtà, un **noto avvocato romano**, **Sebastiano Russo**, che **non ci sta e impugna tutto davanti al Giudice di Pace**.

LA NORMA IN DISCUSSIONE: ART. 7 COMMA 9-BIS DEL CODICE DELLA STRADA

Al centro della controversia vi è il **comma 9-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada**, introdotto nel 2019, che così recita:

"*L'accesso libero alle zone a traffico limitato (ZTL) è consentito ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.*"

Il Comune di Roma, viceversa, con una propria delibera aveva vietato l'accesso anche alle auto ibride nelle varie zone ztl, a meno che non autorizzate, con annessa registrazione della targa.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il caso giudiziario ruota quindi intorno a una questione tutt'altro che banale: **una delibera comunale può subordinare l'accesso delle auto ibride a un'autorizzazione preventiva, nonostante una norma statale parli di "accesso libero"?**

Sul punto non si può omettere che già all'epoca della introduzione della normativa nazionale, il Ministero dei Trasporti (allora guidato da Danilo Toninelli) affermò – durante una interrogazione parlamentare, di fatto dando una risposta contraria alla volontà legislativa - che tale disposizione **non avrebbe avuto effetto retroattivo** sulle ZTL già istituite prima del 2019, come quelle storiche di Roma. In altre parole, per queste zone il Comune poteva continuare a stabilire condizioni di accesso differenti, anche più restrittive.

LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace Dario Bonamano non ha dubbi: il comportamento dell'amministrazione è illegittimo, in quanto *«l'accesso alle Ztl di un autoveicolo che non arreca alcun impatto né al patrimonio artistico né all'ambiente non potrebbe ritenersi "libero in ogni caso" se subordinato a un adempimento di tipo autorizzativo, che sottrarrebbe alla norma legislativa qualsiasi valore applicativo»*.

In sintesi: la legge consente il libero accesso, e subordinare questo diritto a una registrazione preventiva su un portale informatico, o – peggio – a un permesso comunale, significa **stravolgere il senso stesso della norma**. Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio per difendere le sue multe, esce battuto: le sanzioni vengono **annullate**. E la notizia, destinata a fare rumore, finisce per sollevare una questione ben più grande: chi stabilisce davvero chi può circolare nelle Ztl? La legge o il Comune?

CONCLUSIONI

La decisione del Giudice di Pace rappresenta, al momento, **un precedente isolato**, non vincolante per altri giudici né per l'amministrazione. Il Comune potrà impugnarla e portare la questione davanti al Tribunale, dove il giudizio sarà più strutturato e approfondito.

Tuttavia, se la tesi accolta dal GdP dovesse consolidarsi in giurisprudenza, **molti Comuni sarebbero costretti a rivedere le proprie delibere ZTL**, aprendo l'accesso a migliaia di veicoli ibridi.

La questione di fondo è delicata: **chi decide davvero la mobilità urbana? Il Parlamento o il Comune?** E fino a che punto un ente locale può "filtrare" l'applicazione di una norma nazionale?

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati